

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE E
LA REGIONE LOMBARDIA
PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI
NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, e la REGIONE LOMBARDIA:

VISTA LA LEGGE 394/1991 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, *"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 contenente il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”;

VISTO il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, che prevede all'art. 2, comma 1, lett. n), che le Regioni e le Province Autonome, quali Organismi Ufficiali responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di “autorità territoriale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, *"Testo unico sulle opere idrauliche"*;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;

VISTA la legge 22 maggio 2015, n.68, *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*;

VISTI la legge 14 gennaio 2013, n. 10, art. 7, *"Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"* e il relativo decreto interministeriale 23 ottobre 2014, *"Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10, *"Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"*;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012)"*;

VISTA la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, *"Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale"*;

VISTA la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d'acqua"*;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, recante *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"* che prevede:

- all'art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) che la Regione per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, possa instaurare rapporti di

collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato;

- all'art. 49 (Ricerca, formazione e assistenza tecnica) che la Regione possa stipulare convenzioni con i Carabinieri Forestali;
- all'art. 50 (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile) che l'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio e che questa avvenga attraverso una procedura informatizzata messa a disposizione da Regione;
- all'art.53 (Materiale forestale di base e di moltiplicazione) secondo cui la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 - n. 27 *“Disposizioni regionali in materia di protezione civile”*;

VISTO il decreto regionale n. 2894 del 21 marzo 2008 con il quale sono state definite le modalità per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 8 del d. lgs. 386/2003;

VISTA la D.G.R. n. XI/7736 del 28 dicembre 2022 di approvazione del *“Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 (Legge 353/2000)”*;

VISTA la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 *“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici”* e le sue successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. del 21 dicembre 2007 n. 6272 che istituisce il *“Registro dei boschi da seme della Regione Lombardia”* (Re.Bo.Lo), ai sensi del D.Lgs. 386/2003, e stabilisce che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del decreto sopracitato venga rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel sopracitato registro e per i materiali di moltiplicazione clonale iscritti nel Registro nazionale alla Sezione Cloni forestali;

VISTA la D.G.R. del 18/09/2017 N° 7095 *“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRLA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017”*;

VISTA la D.G.R. del 15/12/2022 N° XI/7548 *“Modalità procedurali e organizzative per le istruttorie regionali degli alberi e delle alberature monumentali ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 10/2008”*;

VISTA la D.G.R. del 21/11/2022 N° 7388 recante azioni e misure regionali per favorire la gestione della specie lupo in attuazione del progetto europeo LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 *“azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell'areale alpino” con la quale è stata approvata la strategia di prevenzione danni da lupo ed i protocolli delle squadre di prevenzione, nonché i protocolli delle attività di monitoraggio e di accertamento dei danni da grandi carnivori”*;

VISTO il Decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui è stato approvato il Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE) e s.m.i.;

VISTO il Decreto direttoriale n. 5398 del 23 maggio 2008 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia di approvazione del “Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE)” e s.m.i.;

VISTI i regolamenti regionali n.2/2006 *“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*, n. 3/2006 *“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”* e n.4/2006 *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*;

VISTO il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 *“Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”*, che all'art. 17 dispone che i tagli e le altre attività selvicolturali siano sottoposti a controllo annuale, anche tramite soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della l.r. 31/2008;

VISTA la Parte IV del T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006) *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”* ed in particolare il comma 6 bis dell'art. 182 secondo il quale *“nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*;

la legge regionale 29 dicembre 2021 - n. 27 *“Disposizioni regionali in materia di protezione civile”*;

VISTA la legge regionale di bilancio n.....del.... con cui si autorizza la previsione di spesa della Regione a sostegno della presente convenzione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.....del.... con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti d'intervento e delle attività di collaborazione tra l'Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

PREMESSO CHE:

- a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce all'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;
- c. l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- d. Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura e Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Lombardia hanno stipulato convenzioni, dal 2008 al 2012, per lo svolgimento dell'attività di certificazione dei materiali forestali di propagazione in forza delle quali il Corpo Forestale dello Stato ha svolto il ruolo di “autorità territoriale” - D.Lgs. 386/2003; l'ultima convenzione è stata sottoscritta con D.G.R. n.3819 del 14/7/2015 con scadenza il 31/12/2017.
- e. Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Lombardia hanno collaborato fin dagli anni '80 nell'attività antincendio boschivo attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'ultima sottoscritta in data 6 febbraio 2014 con scadenza al 23 gennaio 2017, in conformità a quanto previsto dalla specifica normativa e dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- f. Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e Corpo

Forestale dello Stato –Dipartimento Nazionale hanno stipulato una convenzione, dal 26 maggio 2015 al 26 maggio 2017, per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto 23 ottobre 2014, per lo svolgimento dell’attività di censimento degli alberi monumentali;

- g. Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Lombardia hanno stipulato un Accordo di collaborazione, dal 28 luglio 2015 al 26 maggio 2017 che definisce le attività relative alla convenzione di cui al punto precedente;
- h. Regione Lombardia e l’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno stipulato una Convenzione per il triennio 2018-2020 per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale;
- i. Regione Lombardia e l’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno stipulato nel 2020 una Convenzione integrativa per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale relativamente ai controlli sui tagli boschivi;
- j. Regione Lombardia e l’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno stipulato una successiva Convenzione per il triennio 2021-2023 per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale;
- k. Regione Lombardia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell’Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
 - A. prevenzione degli incendi boschivi e rischio valanghe;
 - B. controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali e di polizia idraulica nelle aree del demanio idrico fluviale e di compiti relativi ai prelievi della risorsa idrica;
 - C. produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;
 - D. presidio ambientale
 - E. censimento degli alberi monumentali;
 - F. attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla legalità;
 - G. controlli tagli boschivi;
 - H. Monitoraggio grandi carnivori e controllo specie esotiche invasive.

- l. le Parti, di comune accordo procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
- m. ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- n. la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
- o. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

IL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE E LA REGIONE
LOMBARDIA SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito Ministero, per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa delle parti contraenti.

Art. 2

Rapporti istituzionali

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
2. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero e due nominati dalla Regione.
3. La Commissione stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica annuale dell'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.

4. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

Art. 3

Ambiti d'impiego e attività

1. L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Legione Carabinieri Forestale "Lombardia", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

A. Prevenzione e previsione degli incendi boschivi e rischio valanghe

- (1) Rafforzamento dei servizi di prevenzione nelle aree a rischio di incendio boschivo a mezzo di pattuglie automontate sul territorio e collaborazione/consulenza da parte dei reparti territoriali con i servizi dedicati al contrasto del fenomeno attivati da Regione Lombardia;
- (2) raccolta, elaborazione e messa a disposizione di Regione Lombardia dei dati statistici riferiti agli incendi boschivi, inseriti *C-SIFA (Sistema Informativo Forestale Ambientale ed Agroalimentare)* dell'Arma Carabinieri, necessari alla predisposizione del Piano regionale A.I.B., nonché dei dati relativi alla perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177;
- (3) collaborazione alle attività di pianificazione regionale in materia di Anti Incendio Boschivo (AIB) e per la redazione di procedure operative per la gestione degli stessi.
- (4) partecipazione ai Nuclei tecnici operativi valanghe provinciali per la prevenzione del rischio valanghe e il supporto al presidio della sicurezza della popolazione e tutela del territorio.

B. Controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di difesa del suolo, di polizia idraulica nelle aree del demanio idrico fluviale e di compiti relativi ai prelievi della risorsa idrica

- (1) controllo del territorio finalizzato alla previsione e prevenzione dei rischi in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- (2) collaborazione per le verifiche periodiche e monitoraggio delle situazioni di dissesto idrogeologico in atto;
- (3) divulgazione tra la cittadinanza delle informazioni e conoscenza necessarie per fronteggiare il rischio idrogeologico;
- (4) collaborazione nella perimetrazione e mappatura di emergenze e criticità;
- (5) vigilanza e controllo territoriale delle opere/occupazioni in ambito del demanio idrico fluviale e verifica delle concessioni di polizia idraulica, anche a fini di accertamento di irregolarità.

- (6) vigilanza, controllo e supporto all'attività di accertamento in materia di prelievi della risorsa idrica in assenza e/o difformità dalla concessione di derivazione.

C. Produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione

L'Arma dei Carabinieri effettua controlli presso le aree di raccolta di semi e presso i vivai delle imprese che hanno presentato richiesta di certificazione per la produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, ai fini della redazione e del rilascio di detta certificazione.

D. Presidio ambientale

- (1) Vigilanza in materia di violazioni dei divieti di combustione all'aperto;
- (2) Controlli su siti prioritari indicati da ARPA ed individuati tramite Savager, sulla base delle modalità di collaborazione stabilite a livello locale tra ARPA e le Forze dell'Ordine, nel limite massimo stabilito dal Piano operativo.

E. Censimento degli alberi monumentali

- (1) Controllo delle schede di segnalazione e di identificazione compilate dai Comuni, nonché di quelle dei censimenti provinciali;
- (2) verifica della sussistenza dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità sulle schede di cui al punto precedente;
- (3) identificazione di alberi non segnalati dalle amministrazioni competenti per territorio;
- (4) verifica delle condizioni vegetative degli alberi già iscritti nell'Elenco degli Alberi monumentali d'Italia e degli alberi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014;
- (5) verifiche conseguenti ad abbattimenti, modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale e previo parere vincolante del Ministero;
- (6) attività di promozione e valorizzazione degli alberi monumentali in accordo con la competente Struttura regionale.

F. Attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla legalità.

Collaborazione nella realizzazione di dette attività nelle materie oggetto della presente convenzione.

L'attività di informazione sarà in particolare finalizzata alla valorizzazione degli esiti delle attività di controllo in raccordo con gli uffici di Regione Lombardia competenti per materia.

G. Controlli sui tagli boschivi

L'Arma dei Carabinieri effettua sopralluoghi e verifiche sui tagli boschivi effettuati sul territorio regionale nella misura del 2% delle istanze presentate annualmente tramite il portale informatico SITAB. L'Arma effettua ulteriori sopralluoghi e verifiche sia su richiesta di Regione Lombardia che di iniziativa.

H. Monitoraggio grandi carnivori e controllo specie esotiche invasive

- (1) Monitoraggio (sistematico e/o opportunistico) della presenza dei grandi carnivori in coordinamento e collaborazione con gli altri soggetti facenti parte della rete territoriale di monitoraggio;
- (2) Sorveglianza e controllo del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 230/2017 sul territorio regionale con particolare riferimento al funzionamento del Presidio Integrato di controllo presso l'Aeroporto internazionale "Caravaggio" di Orio al Serio BG;
- (3) Partecipazione come operatori delle squadre di emergenza orso previste dal Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE);
- (4) Interventi da parte della unità cinofila antiveleno dei CCF a protezione delle specie protette minacciate dall'uso illegale di veleni.

Art. 4

Programmi operativi

1. Le attività individuate dalla presente convenzione all'art. 3 saranno attuate sulla base di programmi operativi annuali, approvati per Regione Lombardia con decreto dai referenti individuati all'art.7 e per il Comando Legione Carabinieri Forestale con atto formale del Comandante.
2. I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione. Le rendicontazioni, relative alle attività svolte nell'anno di riferimento, dovranno pervenire entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 5

Oneri a carico della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a riconoscere all'Arma dei Carabinieri le somme di seguito indicate relativamente ai compiti riportati all' art. 3:

cod.	Attività	Somme annue riconosciute	Somme annue riconosciute	Somme annue riconosciute
------	----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

		2024	2025	2026
A	Prevenzione e previsione degli incendi boschivi e rischio valanghe	80.000	80.000	80.000
B	Controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di difesa del suolo, di polizia idraulica nelle aree del demanio idrico fluviale e di compiti relativi ai prelievi della risorsa idrica	52.000	60.000	60.000
C	Produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
D	Presidio ambientale	50.000	50.000	50.000
E	Censimento degli alberi monumentali	30.000	30.000	29.000
F	Attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla legalità	-	-	-
G	Controlli sui tagli boschivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
H	Monitoraggio grandi carnivori e controllo specie esotiche invasive	15.000	15.000	15.000

2. La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per attività di carattere eccezionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione. Tali risorse potranno integrare gli specifici Programmi Operativi, per svolgere attività aggiuntive concordate con l'Arma dei Carabinieri;
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai punti 1 e 2 precedenti dovrà avvenire da parte della Regione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 *"Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"*, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Legione Carabinieri Forestale Lombardia e al Servizio amministrativo del Comando Legione Carabinieri Lombardia. La liquidazione del contributo annuo a favore dell'Arma dei Carabinieri secondo a quanto richiesto dall'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avverrà non oltre il I semestre di ogni anno successivo a quello cui fanno riferimento le attività rendicontate, al fine di consentire che le procedure di riassegnazione delle risorse sui capitoli di bilancio dell'Arma possano concludersi in tempo utile per il loro successivo impiego entro il termine dell'esercizio finanziario.

4. L'erogazione del contributo regionale avverrà previa verifica delle rendicontazioni le cui modalità sono stabilite dai piani operativi di cui all'art.4 e gli atti di spesa relativi alla gestione della presente convenzione saranno a carico dei referenti regionali di cui all'art.7.
5. Le somme di cui al comma 1 sono comprensive delle spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima, nell'ambito delle attività della presente convenzione.
6. Le somme di cui al comma 1 saranno corrisposte per le attività svolte a partire dalla data di approvazione dello schema di convenzione con delibera di giunta regionale, sulla base di quanto appositamente previsto dai programmi operativi, e debitamente rendicontate. Nel caso in cui, nonostante l'approvazione dello schema di convenzione, le parti non sottoscrivano la convenzione e non approvino il programma operativo, nessun onere finanziario sarà dovuto, e quindi erogato, da parte di Regione Lombardia.

Art. 6

Altri oneri convenzionali

1. La Regione garantisce l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati di competenza utili allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3. Le regole relative all'accesso alle singole banche dati verranno definite all'interno dei programmi operativi di cui all'art.4.
2. Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Legione Carabinieri Forestale "Lombardia" le circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente convenzione di cui all'articolo 3.

Art. 7

Referenti

Per Regione Lombardia si individuano quali referenti delle attività di cui all'art. 3:

- A) DG Sicurezza e Protezione Civile: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Gestione delle emergenze;
- B) DG Territorio e Sistemi Verdi: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio idrico; DG Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica: il dirigente pro tempore della Struttura Pianificazione e Tutela Risorsa Idrica, Gestione Canoni Acque Pubbliche;
- C) DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo;

D) DG Ambiente e Clima: il dirigente responsabile pro tempore della Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali e ciascun dirigente individuato, per le aree di competenza, previste nello specifico programma operativo;

E) DG Territorio e Sistemi Verdi: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Natura e Biodiversità;

F) ciascun dirigente individuato per le suddette aree di competenza dove viene attivata la collaborazione sul tema informazione, formazione ed educazione ambientale e alla legalità.

G) DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo;

H) DG Territorio e Sistemi Verdi: il dirigente responsabile pro tempore della Struttura Natura e Biodiversità;

Per l'Arma dei Carabinieri i referenti saranno individuati con atto successivo del Comando Legione Carabinieri Forestale in relazione alla singola tematica trattata.

Art. 8

Durata

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2026 ed acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche sostanziali o integrazioni della presente convenzione.

Art. 9

Riserbo nella trattazione delle informazioni

1. Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare, relativamente ai dati personali eventualmente raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività previste sia dal presente accordo che da quelli dallo stesso previsti, quanto disposto dal General Data Protection Regulation UE 2016/679, il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10

Clausola di salvaguardia

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 11

Firma digitale, registrazione e spese

Il presente atto è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Art. 12

Comunicazione

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa agli Uffici Territoriali del Governo di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, agli UTR e ad ARPA.